## LEGGE FINANZIARIA

## LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI

- Limite generale di incremento del 2% delle spese (comma 5)
- Vincolo ad adottare comportamenti coerenti con il tetto posto alla spesa (comma 7)
- Limitazioni poste all'acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture: 90%, 80% e 70% della spesa 2004 negli anni 2005, 2006 e 2007, previa relazione da trasmettere entro il 31 marzo 2005 al Ministero dell'economia; sanzione data dalla limitazione di tali spese al 50% (comma 12)
- Applicazione del patto di stabilità a province, comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché a comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (comma 21)
- Tetto di spesa per comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, province e comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti fissato nello 11,5% in più della spesa annua media del triennio 2001/2003 per gli enti che in tale periodo avevano una spesa media pro capite inferiore alla media nazionale, nonché per unioni di comuni e comunità isolane con più di 10.000 abitanti e nel 10% per gli altri. Rinvio ad uno specifico Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per la individuazione della spesa media pro capite. Negli anni 2006 e 2007 il tetto di spesa è fissato nell'aumento del 2% (comma 22)
- Dal calcolo delle spese ai fini della determinazione della percentuale di incremento vanno escluse le spese per: il personale; per l'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie; per gli interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile; per calamità naturali nei casi di dichiarazioni di emergenza (comma 24)
- Nel 2006 sono escluse anche le spese in conto capitale derivanti da cofinanziamenti dell'Unione Europea (comma 25)
- Il superamento di tali limiti è possibile solo per spese di investimento finanziate da alienazioni e da liberalità (comma 26)
- Possibilità di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti anticipazioni per le spese di investimento che superano tale limite (comma 27)
- Finanziamenti di 201.500.000 euro per l'anno 2005 e di 176.500.000 e 170.500.000 per gli anni 2006 e 2007 per finanziare interventi per i beni culturali e l'ambiente e per lo sviluppo economico e sociale. Gli enti destinatari sono individuati dal Ministero dell'economia sulla base di progetti

preliminari da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (commi 28 e 29)

- Per il monitoraggio del rispetto del patto: regioni, province, comuni con più di 30.000 abitanti e comunità montane con più di 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente in forma telematica le informazioni sulla gestione di cassa e di competenza; province e comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti redigono una previsione di cassa articolata per trimestri da comunicare al Ministero dell'economia; i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono una previsione di cassa semestrale. Tali previsioni sono vincolanti per la gestione dei pagamenti (commi 30 e 31)
- Responsabilizzazione del collegio dei revisori dei conti nella verifica del rispetto del patto e obbligo di comunicazione al Ministero dell'interno dei casi in cui esso sia stato violato (comma 32)
- Sanzioni per gli enti locali inadempienti, a partire dall'anno 2004: tetto alle spese per l'acquisto di beni e servizi nelle spese sostenute nell'ultimo anno in cui l'ente sia risultato adempiente ovvero in quelle del penultimo anno precedente ridotte del 10% o, per gli enti che sono sottoposti al patto da quest'anno, nelle spese del 2003; divieto di assunzioni di personale e di ricorrere agli investimenti (commi 33, 34 e 41)
- Dal 2006 le richieste di mutuo devono essere corredate dalla attestazione del rispetto del patto di stabilità, attestazione da acquisire nell'anno 2005 per le province ed i comuni superiori a 5.000 abitanti (comma 35)
- Applicazione agli enti di nuova istituzione con riferimento all'anno in cui è disponibile la base su cui calcolare gli incrementi di spesa (comma 36)
- Comunicazione alle associazioni degli enti locali delle informazioni sul monitoraggio della cassa e sulle eventuali inadempienze (comma 37)
- Applicazione agli enti locali delle regioni a statuto speciale sulla base di disposizioni regionali o, ove le stesse non siano dettate entro il 31 marzo, delle norme statali (comma 39)
- Obbligo per gli enti con più di 5.000 abitanti di motivazione, con esclusione degli incarichi di progettazione, in particolare per l'assenza di idonee professionalità interne all'ente, per il conferimento di incarichi di collaborazione. Acquisizione della valutazione del collegio dei revisori dei conti e trasmissione alla Corte dei Conti. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare e responsabilità erariale (comma 42)
- Possibilità di utilizzazione per spese correnti dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni entro il tetto del 75% nel 2005 e del 50% nel 2006 (comma 43)

- Tetto all'indebitamento per investimenti ridotto dal 25% al 12%, con rientro graduale entro il 2013 (commi 44 e 45)
- Riduzione a 2 anni (rispetto ai 4 precedenti) della durata massima della disponibilità per i segretari (comma 46)
- Possibilità per gli enti che rispettano il patto di stabilità di utilizzare la mobilità per i posti disponibili nelle dotazioni organiche (comma 47)
- Possibilità per i segretari in mobilità presso altre PA di essere inquadrati nei nella categoria più alta dell'ente presso cui sono in servizio e presso il loro organico (commi 48 e 49)
- Possibilità di innalzare fino allo 0,1% l'addizionale comunale sull'IRPEF per gli enti che non si sono finora avvalsi di tale possibilità e differimento a dopo il 31/12/2006 degli effetti derivanti dagli altri aumenti (comma 51)
- Istituzione presso il Ministero dell'interno del fondo di 10 milioni di euro per il rimborso delle minore entrate derivanti dalle minore entrate fiscali per le sanzioni di modeste dimensioni (comma 52)
- Abrogata la sanzione per i comuni che non certificano gli oneri per la immissione in ruolo di personale ad esaurimento (comma 53)
- Istituzione presso il Ministero dell'interno, che ne definisce i criteri entro 60 giorni, del fondo di 5 milioni di euro per l'insediamento nei comuni montani inferiori a 1.000 abitanti e sottodotati di risorse; esso è finalizzato al riequilibrio insediativo (commi 54,55 e 56)
- Garantito il finanziamento dei trasferimenti di funzioni agli enti locali (comma 60)
- Conferma degli attuali trasferimenti erariali spettanti ad ogni ente, con destinazione del recupero di 340 milioni di euro a finalità di riequilibrio (commi 63 e 64)
- Conferma della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRPEF (comma 65)
- Facoltà offerta agli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con la alienazione di beni al rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui (comma 66)
- Proroga al 31/12/2005 dei termini di accertamento Ici scadenti il 31/12/2004 per gli anni di imposta a partire dal 2000 (comma 67)
- Competenza del consiglio in tema di contrazione di mutui e aperture di credito solo nel caso in cui esse non sono state previste in atti fondamentali; durata minima quinquennale dell'ammortamento; flessibilità

nella definizione del periodo di decorrenza dell'ammortamento; autorizzazione alla contrazione di aperture di credito per il finanziamento degli investimenti; possibilità per gli enti capofila di rilasciare garanzie fideiussorie per i prestiti che interessano in modo congiunto più enti (comma 68)

- Obbligo di rinegoziare i mutui per ottenere una riduzione delle passività ed automatico adeguamento di quelli a carico dello Stato; obbligo di trasmissione della relativa documentazione (commi 71, 72 e 73)
- Obbligo di costituzione di un fondo di ammortamento in caso di prestiti con rimborso del capitale in una unica soluzione (comma 74)
- Pagamento diretto da parte dello Stato degli oneri dei mutui a suo totale carico ed adeguamento delle forme di imputazione (commi 75, 76, 77 e 78)
- Individuazione di un campione di enti attraverso i quali sperimentare il superamento della tesoreria unica (comma 79)
- Possibilità di utilizzare la gestione informatizzata del servizio di tesoreria (comma 80)